



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 12/02/2021

COPIA

Oggetto:	Art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Convenzione tra i Comuni di Cardedu e Loceri per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria comunale. Approvazione.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DODICI** del mese di **febbraio** alle ore **18,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

PIRAS MATTEO	PRESENTE	MOLINARO ARMANDO	PRESENTE
COCCO SABRINA	PRESENTE	PILIA PATRIK	ASSENTE
CUCCA PIER LUIGI	PRESENTE	PISU MARIA SOFIA	PRESENTE
CUCCA SIMONE	ASSENTE	PODDA MARCO	PRESENTE
DEMURTAS MARCO	PRESENTE	SCATTU FEDERICO	PRESENTE
LOTTO GIOVANNI	PRESENTE	VACCA MARCELLO	PRESENTE
MARCEDDU MIRCO	PRESENTE		

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che:

- la titolarità della sede di segreteria comunale di Loceri risulta vacante per trasferimento del Segretario titolare;
- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quella di Loceri si è giunti a concordare l'opportunità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465;
- le Amministrazioni Comunali di Cardedu e Loceri, ricompresi nell'ambito della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Provinciali, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997, e pertanto stipulare una convenzione per le funzioni di segreteria comunale;

Considerato che tale forma associata di gestione di un servizio deve concretizzarsi in un accordo convenzionato;

Atteso che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L. e dallo Statuto inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per entrambi i Comuni articolando l'orario delle prestazioni proporzionalmente alle dimensioni delle strutture e alle complessità organizzative;

Considerate, altresì, le ulteriori funzioni attribuite al Segretario comunale dalle recenti disposizioni di legge, quali in particolare il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla Legge 7.12.2012 n. 213 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", e la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Ritenuto che la funzionalità e l'efficienza dell'ente non dipenda solo da una presenza puramente istituzionale del Segretario comunale ma dall'impegno e dalla professionalità profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali nonché dalla capacità di attivare una organizzazione interna funzionale ed efficace;

Considerato che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento articolare le prestazioni lavorative del Segretario comunale, in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative pari per il Comune di Cardedu pari al 50% e per il Comune di Loceri pari al 50% dell'orario settimanale;
- la gestione associata del servizio, con la predetta articolazione, consente comunque di razionalizzare la spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, nonché di conseguire un consistente e significativo contenimento della stessa preordinato al rispetto dei relativi vincoli, nel rispetto del principio di adeguatezza, in termini temporali, della prestazione lavorativa richiesta, rispetto ai programmi, alle azioni e ai progetti di questa amministrazione, in quanto essa sarà così ripartita:
 - ➔ Comune di Cardedu: 1/2 pari al 50%;
 - ➔ Comune di Loceri: 1/2 pari al 50%;

Evidenziato che la convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale costituisce, allo stato attuale, una soluzione organizzativa flessibile e adeguata rispetto alle esigenze e funzionalità degli enti;

Ravvisata, conseguentemente, l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di segreteria comunale, considerato in particolare che l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, ferma restando l'adeguatezza in termini temporali della prestazione lavorativa richiesta al Segretario comunale, ben si inquadra nel processo di contenimento della spesa di personale;

Dato Atto che il Segretario titolare della costituenda convenzione sarà l'attuale titolare della sede di segreteria del Comune di Cardedu e che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad assumere detto incarico convenzionato;

Visto l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Cardedu e il Comune di Loceri;

Precisato che la convenzione in oggetto decorrerà dalla data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria comunale in essere tra i Comuni di Cardedu, Girasole e Talana previa adozione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali e subordinatamente all'adozione da parte della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza e al provvedimento di nomina da parte del Sindaco del Comune di Cardedu;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante dalla presente deliberazione;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- Il Comune di Cardedu è individuato quale ente capo convenzione;
- la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario comunale, iscritto nella fascia B del relativo albo, in base al vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, che, in ragione della stipula della convenzione di segreteria, verrà ridefinito (con l'inserimento della retribuzione aggiuntiva spettante per le segreterie convenzionate), ai sensi dell'art. 45 del CNL dei segretari comunali e provinciali, sarà così ripartita:
 - ✓ Comune di Cardedu : 1/2 pari al 50%;
 - ✓ Comune di Loceri : 1/2 pari a 50%;

Sulla base di quanto sopra, si chiede a questo Consiglio l'approvazione della CONVENZIONE allegata

SENTITO il Sindaco-Presidente dichiarare aperto il dibattito e constatato che nessuno chiede di intervenire, porre ai voti la proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di svolgere, per le ragioni indicate in premessa, in forma associata, il servizio di segreteria comunale, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, di una convenzione tra i Comuni di Cardedu e Loceri.

Di approvare lo schema di convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, nel testo che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di stipulare con il Comune di Loceri la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.

Di dare atto che:

- il Comune di Cardedu è individuato quale ente capo convenzione;
- la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cardedu e Loceri è classificata nella classe III[^], a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale;
- la spesa complessiva relativa al trattamento economico spettante al Segretario comunale, iscritto nella fascia B del relativo albo, in base al vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali, che, in ragione della stipula della convenzione di segreteria, verrà ridefinito (con l'inserimento della retribuzione aggiuntiva spettante per le segreterie convenzionate), ai sensi dell'art. 45 del CNL dei segretari comunali e provinciali, sarà così ripartita:
 - ➔ Comune di Cardedu : 1/2 pari al 50%;
 - ➔ Comune di Ilbono : 1/2 pari a 50%;
- una quota pari al 1/2 pari al 50% della spesa complessiva per il trattamento economico del Segretario comunale sarà a carico del Comune di Loceri che trasferirà le relative risorse al Comune di Cardedu, secondo le modalità indicate nello schema di convenzione e che verranno previste in apposito capitolo del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Di dare atto, altresì, che la convenzione in oggetto decorrerà dalla data di effettivo scioglimento della convenzione di segreteria comunale in essere tra i Comuni di Cardedu, Girasole e Talana, e subordinatamente all'adozione da parte della Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, dei provvedimenti di competenza e al provvedimento di nomina da parte del Sindaco del Comune di Cardedu.

Di Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – UTG Cagliari – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna e al Comune di Loceri;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione sui pertinenti interventi

del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023;

Di demandare ogni successivo adempimento gestionale necessario per dare attuazione al presente deliberato al responsabile del servizio AA.GG..

Successivamente, il Consiglio Comunale, Il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Allegati:

A) Schema convenzione

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
--------------------------------------	--	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **15.02.2021**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **15.02.2021**

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

--

Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2021, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 15.02.2021

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 15.02.2021

Il Responsabile Servizio Amministrativo